

# COMUNE DI PIETRAFITTA

Provincia di Cosenza

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

Data: 29.04.2022

**OGGETTO:** Oggetto: Legge regionale n. 18 del 18/05/2017. Affidamento del Servizio Idrico Integrato. Adesione all'Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche della Calabria".

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove, del mese di aprile, alle ore 19.08, nella sala delle adunanze, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	MUTO Antonio	X		7	DI PONTI Antonio		X
2	DE LUCA Mirko	X		8	STEFANIZZI Anna		X
3	LOPES Simone	X		9	TIGNANELLI Salvatore		X
4	FRANGELLA Alberico	X		10	ALLEVATO Tullio	X	
5	LANZILLOTTA Nicola	X		11	TIGNANELLI Adele		X
6	BIAFORE Raffaele Francesco	x					
Assegnati n. 11		In carica n. 11		Presenti n. 7		Assenti n. 4	

Assume la Presidenza, il Presidente sig. Antonio Muto, che constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore 19,08 dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione, il Segretario comunale, dott.ssa Caterina Belcastro.

La seduta è pubblica.

\*\*\*\*\*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 05/01/1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTA la legge regionale 03/10/1997, n. 10, recante "Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la gestione del Servizio Idrico Integrato";

CONSIDERATO CHE, in ottemperanza alle previsioni recate dalla richiamata legge regionale n. 10/97:

- in data 26/02/2003 è stata costituita la società "SoRiCal S.p.A."; successivamente, in data 13/06/2003 è stata stipulata tra la Regione Calabria e la SoRiCal S.p.A. la "Convenzione per l'affidamento in gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili" (cfr. art. 40);
- con deliberazione n. 71 del 27/12/1997 del Consiglio Provinciale di Cosenza è stata approvata la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Calabria 1 – Cosenza", per l'organizzazione della gestione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione all'utenza delle acque per uso civile, di fognatura e di depurazione, nello stesso Ambito provinciale (cfr. art. 41);

DATO ATTO CHE:

- in considerazione di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 della legge n. 448/2001, in data 27/06/2003 – rep. 61109, è stata costituita la Società Cosenza Acque S.p.A., con sede in Cosenza, per "la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione", ovvero per lo svolgimento delle attività riportate all'art. 4 dello Statuto sociale;
- con deliberazione n. 3 del 30/06/2003, la Conferenza dei Sindaci dell'Ente di Ambito "Calabria 1 – Cosenza" ha affidato alla Società Cosenza Acque la gestione del servizio idrico integrato;
- nonostante l'intervenuto affidamento, la Convenzione di disciplina dei rapporti per la gestione del Servizio Idrico Integrato non è stata mai sottoscritta;
- l'evoluzione del richiamato art. 35, comma 5, trovava riferimento nel D.L. 269/2003, laddove veniva sancito che le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessavano, comunque, entro il 31/12/2006 "*... senza necessità di apposita deliberazione dell'Ente affidante*";
- l'articolo 113, del D.Lgs. 267/2000, rubricato "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", al comma 5, lettera c) prevedeva espressamente che "*L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: ... c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano*";
- in ottemperanza alle previsioni recate dall'art. 113, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, con deliberazione n. 1 del 31/01/2007, la Conferenza dei Sindaci dell'Ente di Ambito "Calabria 1 – Cosenza" ha stabilito di convertire la Società Cosenza Acque S.p.A. e di scegliere quale forma di gestione, appunto, quello di cui al medesimo disposto normativo;
- con deliberazione n. 3 del 28/11/2007 della Conferenza dei Sindaci dell'Ente di Ambito "Calabria 1 – Cosenza" è stato affidato alla Società Cosenza Acque S.p.A. il servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 150

del d.lgs. 152/2006, in uno con l'approvazione dello Schema di Convenzione di gestione del servizio e del relativo disciplinare tecnico;

- l'affidamento disposto in favore di Cosenza Acque, così per come deliberato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (cfr. Delibera n. 29 del 09/06/2010), è risultato essere coerente alle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali;
- la Società Cosenza Acque S.p.A. non è mai divenuta operativa;

VISTA la legge 26/03/2010, n. 42, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", con la quale:

- è stata disposta "*... decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché considerato nullo ogni atto dalle medesime compiuto*";
- è stata demandata alle Regioni l'attribuzione con legge delle funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

VISTA la legge regionale n. 34 del 29/12/2010, ed in particolare l'art. 47, rubricato "Regolazione unitaria del servizio idrico integrato", commi 2 e 3, che espressamente prevedono "*2. A decorrere dal 1 luglio 2011 è pertanto istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. 3. Fino al 30 giugno 2011 sono sospese le procedure ancorché avviate per l'affidamento del servizio ...*";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci di Cosenza Acque del 01/06/2016 – rep. 84909, con la quale è stato disposto lo scioglimento innanzi tempo e la messa in liquidazione della Società;

VISTO il d.lgs. 03/04/2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 18/05/2017, n. 18, recante "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato";

CONSIDERATO CHE:

- con la richiamata legge regionale n. 18/2017 è stata istituita l'Autorità Idrica della Calabria, quale ente di governo per il servizio idrico integrato, nell'ambito territoriale ottimale individuato con legge regionale 29/12/2010, n. 34, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;
- l'Autorità Idrica della Calabria è un ente pubblico non economico rappresentativo dei Comuni della Calabria;
- l'Autorità Idrica della Calabria svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'ARERA, già esercitate dai cessati enti o autorità d'ambito, ai sensi della legislazione vigente;
- l'Autorità Idrica della Calabria, a norma del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 7 e 9 della legge regionale n. 18/2017, provvede, in particolare:
  - alla scelta della forma di gestione;
  - all'approvazione del Piano d'Ambito;
  - all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;
  - all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 1 del 29/05/2018, a seguito delle operazioni di voto di cui all'art. 8 della legge regionale n. 18/2017, si è preso atto della composizione dell'Assemblea dell'Autorità;
- con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 4 del 30/11/2020 è stata disposta la nomina del Direttore Generale;
- con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 6 del 28/12/2020 è stata disposta la nomina del Revisore Unico dei Conti;

con ciò definendo gli organi dell'Autorità, ovvero rendendo la stessa operativa;

**CONSIDERATO, altresì, CHE:**

- con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 5 del 30/11/2020 è stata individuata nella modalità c.d. "in house" la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale regionale istituito con legge regionale n. 34 del 29/12/2010, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;
- con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 8 del 28/12/2020 è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006, l'approvazione del Piano d'Ambito;

VISTA la Deliberazione n. 39 del 23/11/2021, dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria, avente ad oggetto "Legge regionale n. 18 del 18/05/2017. Ambito Territoriale Ottimale "Calabria". Definizione del percorso per l'affidamento del servizio idrico integrato e individuazione dell'affidatario", in uno con i relativi atti allegati;

VISTA la nota prot. 751 del 25/11/2021 dell'Autorità Idrica, con la quale è stata rimessa al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza - ente titolare del 36% delle azioni della Società Cosenza Acque S.p.A. - la deliberazione n. 39/2021, in uno con la documentazione allegata alla medesima;

VISTO il Verbale della seduta del 03/12/2021 dell'Assemblea ordinaria dei soci della Società Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione e la relativa delibera di *"Approvazione della candidatura della Società Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione quale gestore del servizio idrico integrato, previa revoca della liquidazione e contestuale trasformazione della stessa in Azienda Speciale Consortile"*;

VISTO il Verbale della seduta del 17/12/2021 e successivo 22/12/2021 dell'Assemblea straordinaria dei soci della Società Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione e la relativa delibera di *"Revoca della liquidazione della Società Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione e contestuale trasformazione della stessa in Azienda Speciale Consortile"*;

VISTA la comunicazione prot. 01/2021 del 23/12/2021, del Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche della Calabria", avente ad oggetto: *"Legge regionale n. 18 del 18/05/2017 - Revoca della liquidazione della "Società Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione" e contestuale trasformazione della stessa in Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche della Calabria", in sigla A.P.C. - Trasmissione atti e candidatura"*, con la quale sono stati rimessi all'Autorità Idrica:

- a) Verbale di Assemblea dei soci della Società Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione del 3 dicembre 2021;
- b) Verbale di Assemblea dei soci della Società Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione del 17 dicembre 2021, repertorio n. 9231, raccolta n. 7225;
- c) Verbale di Assemblea dei soci della Società Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione del 22 dicembre 2021, repertorio n. 9247, raccolta n. 7239, con allegato Statuto dell'Azienda Speciale Consortile "ACQUE PUBBLICHE DELLA CALABRIA" in sigla "A.P.C.",

nonché avanzata formale candidatura dell'Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche di Calabria", quale gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale "Calabria";

CONSIDERATO CHE la Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 39 del 23/11/2021, in uno con la Relazione allegata:

- evidenzia l'interesse pubblico correlato alla revoca della liquidazione della Società Cosenza Acque e della trasformazione della stessa in Azienda Speciale Consortile, e definisce le modalità per l'implementazione intorno alla medesima Società, opportunamente variata nella denominazione in forza del nuovo respiro territoriale, del percorso che possa rendere la stessa il centroide di aggregazione e lo *strumento di avvio* per la creazione del gestore del servizio idrico integrato per i segmenti distribuzione, fognatura, depurazione;
- individua quale figura giuridica più idonea per l'avvio del percorso di affidamento del servizio idrico integrato quella dell'Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- declina i passaggi amministrativi necessari per la costituzione del soggetto gestore del servizio idrico integrato per i segmenti "reti di distribuzione, raccolta reflui e depurazione", in uno con i relativi atti da assumere;
- prevede, altresì, la sottoscrizione da parte dei Comuni soci di Cosenza Acque e degli altri Comuni della Calabria, di un fondo di dotazione iniziale, attraverso quote di partecipazione per abitante, stabilite in euro 1,00/ab., sulla base della popolazione residente dell'ultimo censimento ISTAT, da versarsi in tre annualità;

CONSIDERATO CHE:

- i Comuni calabresi, in relazione alla forma societaria individuata dell'in house providing, devono porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla costituzione di un soggetto, la cui idoneità ad assumere il servizio dovrà essere valutata dall'Autorità Idrica della Calabria;
- è necessario procedere, successivamente e senza indugio, all'elaborazione di un Piano Economico - Finanziario di Ambito;
- i tempi prospettati dal Governo Nazionale e dall'Autorità Idrica della Calabria, per l'utilizzo delle risorse messe a disposizione a valere sulla Programmazione Nazionale e Comunitaria 2021 – 2027, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal ReAct Eu, sono estremamente ristretti;

RITENUTO, per tutto quanto precede:

- di dovere condividere il percorso declinato nella Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 39 del 23/11/2021;
- che la figura giuridica ritenuta più idonea per l'avvio del percorso, così per come declinato, è quella dell'Azienda speciale consortile, ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
- che occorre altresì procedere alla sottoscrizione del fondo di dotazione iniziale, attraverso quote di partecipazione per abitante, stabilite in euro 1,00/ab., sulla base della popolazione residente dell'ultimo censimento ISTAT, da versarsi in tre annualità;
- detta partecipazione per il Comune di Pietrafitta, in considerazione della popolazione residente, così come risultante dall'ultimo censimento ISTAT, è pari ad € 1377, da versarsi in tre annualità;

CONSIDERATO CHE, per le finalità di cui sopra:

- si rende necessario aderire all'Azienda Speciale Consortile "Acque pubbliche della Calabria";
- si rende necessario assicurare all'Azienda Speciale Consortile "Acque pubbliche della Calabria" uno Statuto che consenta la realizzazione di una relazione *in house providing* tra la medesima Azienda Speciale ed i Comuni Calabresi;

VISTO ALTRESÌ:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del settore interessato;
- il parere favorevole del Revisore Unico dei conti;

CON VOTI favorevoli n. 7 su n. 7 Consiglieri presenti e votanti resi nei modi e forme di legge;

**Delibera**

- Di approvare ed autorizzare la partecipazione del Comune di Pietrafitta all'Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche della Calabria", ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, avente ad oggetto la gestione dei servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti, nell'Ambito Territoriale Ottimale istituito con legge regionale n. 34 del 29/12/2010, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.
- Di approvare lo Statuto sociale dell'Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche della Calabria".
- Di dare atto che la quota di partecipazione al fondo di dotazione iniziale dell'Azienda Speciale Consortile, per il Comune di Pietrafitta, calcolata sulla base della popolazione residente, così come risultante dall'ultimo censimento ISTAT, da versarsi in tre annualità, ammonta ad € 1377, da imputare sul capitolo di bilancio per gli anni 2022, 2023 e 2024.
- Di dare mandato al Sindaco o suo delegato di porre in essere gli adempimenti consequenziali.
- Di rendere con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo.-

Pareri sulla proposta di deliberazione, art. 49, D.Lgs. 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere favorevole  Data 29/04/2022	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  IL RESPONSABILE F.to Dott. Mauro GRANIERI
---	--

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere favorevole  Data 29/04/2022	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  IL RESPONSABILE F.to Dott. Mauro GRANIERI
---	--

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO  
F.to Rag. Antonio MUTO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Caterina BELCASTRO

La pubblicazione è iniziata il <u>04 MAG, 2022</u> e per quindici giorni consecutivi. Annotata sul registro delle affissioni, al n. <u>235</u> .	IL MESSO COMUNALE  <u>R. SINANDI</u>
---	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

È divenuta esecutiva, perché:  
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile;  
 sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo.

Data 29 APR, 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Caterina BELCASTRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 04 MAG, 2022 senza che sia pervenuta richiesta di controllo.

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Caterina BELCASTRO

È copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Caterina BELCASTRO

